

UDIENZA

Del 10.07.2023

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Avv. **ROSSELLA LONGO** C.A.N.C. 248 C.P.P.

Il

Esecutiva

Il

Art. 27 R.E.

Il

Art. 28 R.E.

Il

Art. 160 TULPS

Il

Redatta Scheda

Il

Campione penale

Art.

Fug./Mod. 42

Il

Uff. Corpi di Reato

Il



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania – Sez. II in composizione monocratica, il giudice Dott. Santino Mirabella

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

[REDACTED], nato ad [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente al domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p.,
LIBERO ASSENTE

Difeso dall'avv. Davide Tutino

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 612-bis, commi 1 e 2, c.p., perché, non rassegnandosi all'idea della fine della relazione matrimoniale con [REDACTED], con condotte reiterate consiste nel telefonarle continuamente; nell'inviarle numerosi messaggi al fine di verificarne i movimenti e le frequentazioni; nell'appostarsi nei pressi del suo luogo di lavoro per intimarle di smettere di lavorare altrimenti non le avrebbe fatto più incontrare i figli; minacciava e molestava la predetta così cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità.

Con l'aggravante del fatto commesso da persona che era stata legata da relazione affettiva con la persona offesa.

In [REDACTED], dal mese di marzo 2018 al mese di luglio 2018

Il PM: condanna alla pena di anni 1 di reclusione

Il difensore: assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine, assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p. per mancanza di prova

Il 6.7.2020 il G.I.P. del Tribunale di Catania disponeva il rinvio a giudizio nei confronti di [REDACTED] per il reato di cui all'art. 612bis co. 1 e 2 c.p. nei confronti dell'ex moglie [REDACTED] nei termini descritti nel capo d'imputazione. Durante l'udienza correlativa le parti concludevano come descritto nell'allegato verbale.

Tutto ciò detto, occorre rilevare come alla luce delle risultanze processuali non emerge la responsabilità penale dell'imputato per il reato ascrittogli.

Riassumiamo brevemente: finita la relazione con la ex moglie, [REDACTED] l'imputato, in diverse occasioni, coincidenti con l'abuso di bevande alcoliche, la minacciava, le mandava messaggi e la chiamava ripetutamente; a volte, si appostava anche fuori il luogo di lavoro o la abitazione della [REDACTED]. Nonostante tali condotte, però, la donna dichiarava di preoccuparsi esclusivamente quando gli appostamenti o i comportamenti molesti dell'imputato avvenivano dinnanzi ai figli minori. Con riferimento alla propria persona dichiarava di non aver mai temuto per la propria incolumità e di non aver mai vissuto in uno stato d'ansia a causa di detta situazione.

Tali condotte cessavano nel momento in cui la [REDACTED] iniziava una relazione con un nuovo compagno *"diciamo che da ora è da un po' di tempo che non ci infastidisce più, però diciamo che la situazione è continuata fino ad un anno fa"*. *"Da quando ho conosciuto il mio attuale compagno lui diciamo che si è calmato si è fatto un po' da parte"*.

Da quanto emerso nel corso dell'istruttoria appare, dunque, evidente l'insussistenza del reato contestato in capo a [REDACTED], dato che la condotta dell'imputato, nonostante la sussistenza di petulanze, chiamate e messaggi, nonché tentativi di incontro, non ha travalicato la soglia della fattispecie contestata, arrecando fastidio, ovviamente, ma non cagionando alla persona offesa nessun turbamento psicologico nelle forme prescritte dall'art. 612bis (*"io ho continuato a lavorare nonostante lui [...] io personalmente non mi sono spaventata"*). Tali condotte reiterate, infatti, non hanno determinato alcun cambiamento nelle abitudini di vita della [REDACTED] la quale continuava la sua vita regolarmente.

A ciò deve aggiungersi, nel valutare la personalità dell'imputato e il contenuto della sua condotta, l'avvenuta cessazione di dette condotte da circa un anno e mezzo, nel momento in cui lo [REDACTED] abbia avuto conoscenza della nuova relazione sentimentale della ex moglie. Detta circostanza depone a favore di un di lui intento non vessatorio quanto volto alla ripresa del rapporto affettivo precedentemente interrotto. Conseguentemente, occorre assolvere l'imputato per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve [REDACTED] perché il fatto non sussiste.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

TRIBUNALE DI CATANIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 5-10-2023
IL CANCELLIERE
Rossella Longo

Il Giudice
Dott. Santino Mirabella